



n.30863

Sentenza n. 138/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta dai seguenti magistrati:

Vito Tenore

Presidente rel.

Gaetano Berretta

Giudice

Pia Manni

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, ad istanza della Procura Regionale,
iscritto al numero **30863** del registro di segreteria, nei confronti di:

ZAPPIA Vincenzo, nato a Locri (RC) il 07.11.1991, C.F.

ZPPVCN91S07D976V, residente in Careri - Fraz. Natile Nuovo (RC)

alla Via Genova n. 12, rappresentato e difeso nella sola fase istruttoria

dall'Avv. Giuseppe Strangio, C.F. STRGPP72D14I198F, del Foro di

Locri, con domicilio PEC giuseppe.stran-gio@avvocatilocri.legalmail.it.

VISTO il provvedimento presidenziale con il quale è stata fissata
l'udienza del 17.9.2025;

VISTO il D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di Giustizia Contabile);

UDITI nella pubblica udienza del 17.9.2025 il relatore pres. Vito
Tenore, la Procura in persona del Sost.Proc. dr.Francesco Foggia e
nessuno per il convenuto;

FATTO

1. Con atto di citazione del 19.2.2025, regolarmente notificato, la Procura regionale citava in giudizio il sig.Vincenzo Zappia, collaboratore scolastico all'epoca dei fatti, chiarendo che, a seguito della segnalazione del Ministero dell'Istruzione, Ufficio scolastico della Lombardia-Varese, del 17.6.2022, era emerso che il convenuto, mediante falsa dichiarazione, si era collocato utilmente in graduatoria presentando domanda presso l'I.C. "Don Rimoldi" di Varese, ed era stato contattato ricevendo diversi incarichi di supplenza di III fascia ATA per il triennio 2017-2019 e nel 2020 presso l'Istituto C. Angera di Varese e in altre successive strutture indicate alle pagg.3-4 della citazione da intendersi qui trascritte.

In particolare, il convenuto aveva prodotto copia di un diploma di qualifica di *"operatore dei servizi di ristorazione sala bar"* asseritamente conseguito ad agosto 2013 nell'anno scolastico 2012/2013 presso l'Istituto Passarelli di San Marco di Castellabate con il voto di 100/100, mentre dalle verifiche svolte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania era emerso che lo Zappia rientrava nell'elenco dei qualificati trasmesso dal Passarelli all'UST di Salerno a maggio 2019 e risultava aver ottenuto la pergamena n. 109501/2012 - operatore dei servizi per la ristorazione - sala bar. Il nominativo era annotato alla pagina 21 nr 77 nel registro dei diplomi acquisiti dalla Polizia giudiziaria presso il citato Istituto Scolastico Professionale (doc.4 e 5 Procura), la cui veridicità era stata esclusa dai docenti indicati come componenti della ipotetica commissione degli esami e dai riscontri circa la consegna delle pergamene dei diplomi da parte

dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Salerno ad altro Istituto Scolastico.

Tuttavia, dai successivi controlli, svolti in particolare presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ufficio X - Ambito Territoriale di Salerno, era emerso che la pergamena del diploma di qualifica nr. 109501/2012 rientrava nella fornitura resa a detta Istituzione Scolastica Provinciale per l'esercizio 2012, come attestato dalla bolla di consegna dell'Istituto Poligrafico (doc.5, pag. 31), ma che non era stato possibile individuare l'Istituto al quale era stata destinata, non risultando agli atti alcuna consegna (doc.5, pag. 21-76).

Inoltre, al termine dell'a.s. 2012/2013, l'Istituto Passarelli aveva richiesto all'Ufficio Scolastico di Salerno la consegna di nr. 153 diplomi di qualifica riferiti a tutti coloro che all'esito delle prove avevano conseguito la qualifica ed alla richiesta era stato allegato l'elenco nominativo dei qualificati tra i quali non figurava nessun Zappia Vincenzo (doc.5, pag. 24-30). Nella circostanza, risultavano essere state consegnate all'Istituto Passarelli nr. 153 pergamene di diploma di qualifica, esattamente corrispondenti ai qualificati di quell'anno e segnatamente dal nr. 109268 al nr. 109420 (doc.5, pag. 21).

Nei confronti del convenuto era stata inoltre formulata richiesta di rinvio a giudizio presso il Tribunale di Vallo della Lucania nell'ambito del p.p. 407/2019, per i reati di truffa (doc. 1 Procura), seguita da rinvio a giudizio, ancora pendente.

Dall'analisi della documentazione pervenuta alla attrice Procura era emerso che l'importo complessivo delle retribuzioni indebitamente percepite dall'ex collaboratore scolastico era quantificabile in euro

25.805,27, come risultava dai cedolini di pagamento trasmessi dalla Ragioneria territoriale di Varese (doc. 14 Procura).

Tutto ciò premesso, la attrice Procura, non potendosi valutare favorevolmente le deduzioni presentate in riscontro all'invito (incentrate sulla non partecipazione del convenuto alla truffa, di cui era addirittura vittima) e i vantaggi derivanti dall'espletamento delle eccepite mansioni minimali svolte in assenza di idoneo titolo e in presenza di contratti nulli sulla scorta della giurisprudenza di questa Corte, chiedeva la condanna del convenuto al pagamento in favore del Ministero dell'Istruzione e del Merito del suddetto importo (calcolato al netto percepito) di euro 25.805,27, oltre accessori, senza riduzione di addebito stante il dolo connotante la condotta falsa e mendace *de qua*.

2. Il convenuto, ritualmente evocato, rimaneva contumace.

3. Alla pubblica udienza del 17.9.2025, data per letta la relazione sui fatti di causa su consenso delle parti costituite, la Procura contabile ribadiva e sviluppava i propri argomenti nella contumacia del convenuto.

Quindi la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Affermata previamente la contumacia del convenuto ritualmente evocato e non costituitosi, e statuita la giurisdizione di questa Corte a fronte di danno erariale cagionato da un dipendente pubblico al momento dei fatti e non riguardando la vicenda in esame *principaliter* profili lavoristici, può passarsi al merito della citazione, ben vagliabile ex art.51, d.lgs. n.174 del 2016, in quanto fondata su

istruttoria ancorata a segnalazione puntuale e dettagliata che ha originato le indagini.

2. La fattispecie sottoposta al Collegio, non nuova nei suoi profili generali, concerne un ipotizzato danno erariale da indebita percezione di trattamento economico connesso allo svolgimento da parte del convenuto, entrato in graduatorie triennali di Circolo o di Istituto (ex art.4, l. 3 maggio 1999 n. 124, secondo le modalità disciplinate dal Miur con il DM del 13.12.2000 n. 430 e con il DM 640 del 2017), delle prestazioni del profilo professionale di collaboratore scolastico, qualifica di ruolo ottenuta però sulla base di false dichiarazioni sul titolo di studio necessario, ovvero sul possesso del diploma di *“operatore dei servizi di ristorazione sala bar”* asseritamente conseguito nella sezione straordinaria di agosto 2013 nell’anno scolastico 2012/2013 presso l’Istituto Passarelli di San Marco di Castellabate (protagonista di numerose altre identiche vicende vagliate da questa Sezione) con il voto di 100/100, in realtà mai conseguito come acclarato in modo inequivoco sulla scorta della probante documentazione attorea, mutuata da accertamenti penali inequivoci, qui recepita e condivisa.

La contesta assenza di titolo e le somme stipendiali introitate, sulla scorta della produzione documentale della Procura, possono dunque considerarsi circostanze pacifiche, senza dover attendere esiti penali, notoriamente non configuranti pregiudiziale per questa Corte.

Su tale ricorrente questione, la costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte è univoca nel ribadire che, nell’ipotesi

di accesso a posti di impiego pubblico conseguito mediante la falsa attestazione del possesso del titolo di studio richiesto, si versa in una fattispecie di illiceità della causa che, ai sensi dell'art. 2126, primo comma, cod. civ., priva il lavoro prestato della tutela collegata al rapporto di lavoro, stante il contrasto con norme fondamentali e generali e con i basilari principi pubblicistici dell'ordinamento (cfr. Corte Cost. n. 296/1990). Pertanto, secondo tale indirizzo giuscontabile, la prestazione lavorativa resa in assenza del titolo prescritto e dichiarato, essendo non espressiva della capacità derivante dalla preparazione professionale conseguita con regolare percorso di studi, non arreca all'ente pubblico alcuna utilità *ex art.1, co. 1-bis, n.20/1994* e determina il venir meno del rapporto sinallagmatico tra prestazione e retribuzione, a nulla rilevando la circostanza che agli emolumenti percepiti abbiano corrisposto prestazioni effettivamente svolte (cfr., *ex pluribus*, C.conti, sez.Lombardia 7.5.2024 n.76; id. n. 263/2022 e n. 138/2023, nonché id., sez. App. Sicilia, n. 243/2012 e n. 469/2014; sez. I App. n. 527/2017; Sez. II App. n. 568/2018; Sez. Toscana n. 463/2021; Sez. Molise, n. 2 e n. 13/2023; Sez. Emilia-Romagna n. 199/2022 e n. 19/2023).

3. Orbene, ad avviso del Collegio, tale approdo giuscontabile, come già affermato da questa Sezione con le sentenze 24 febbraio 2025 n.32, 27 maggio 2024 n.97, 5 agosto 2024 n.144, 29.10.2024 n.175 e 4 dicembre 2024 n. 187, va in via generale rimeditato in talune ipotesi alla luce:

a) dell'ampia formulazione dell'art.1, co. 1-bis, n.20/1994 che, quale

norma speciale e come tale prevalente rispetto all'art.2126 c.c., con dizione chiara, ampia e soprattutto onnicomprensiva (senza eccezione alcuna), fa riferimento allo scomputo quantificatorio dei vantaggi "comunque conseguiti" dalla P.A. o dalla "comunità amministrata" (ancor più evidenti e percepibili se si tratti di attività semplici e non altamente specialistiche come nella specie; da valutare invece in concreto, ed anche parzialmente, in altre più opinabili ipotesi connotate da titoli e requisiti di elevata complessità); né parte attrice, né la PA datrice di lavoro hanno inoltre dato prova, come loro onere, del mancato o minor vantaggio derivante dalla prestazione innegabilmente resa dal convenuto;

b) dell'art.2126 c.c., che prevede che la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non preclude la produzione degli effetti (ivi compresi i riflessi retributivi) per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione "salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa". La giurisprudenza ritiene che tale nullità non ricorra in ogni caso di contrarietà con norme imperative di legge, ma solo nei casi in cui il contratto sia contrario ai principi generali di ordine pubblico strettamente intesi e cioè a quelli etici fondamentali dell'ordinamento giuridico (Cass., n.15880/2002; id., 2434/1981). Ma in quest'ultima evenienza, ritenuta sussistente dalla Corte dei conti in caso di rapporto di lavoro fondato sulla produzione di documenti falsi, la Cassazione ha inoltre ritenuto che una illiceità della causa si configura solo quando "lo scopo perseguito dalle parti con il contratto tipico sia in contrasto con norme imperative, ordine pubblico e buon costume" (ma la PA non persegue certo

tale scopo nel filone in esame): Cass., sez.un., 11.1.1973 n.68 e id.,
 4.6.1999 n.5561, 3 maggio 1986, n. 2991, oltre a Cass., sez.lav., 27.11.1987
 n.8830, qualificano illecita la causa se la volontà *“di ambo le parti”* sia
 tesa a costituire un rapporto previdenziale vietato da norme imperative
 di ordine pubblico o se l'attività lavorativa risulti *“intrinsecamente e*
oggettivamente illecita, avente perciò normalmente, per il suo contenuto,
rilevanza penale” (ma l'attività lavorativa resa dal convenuto non è
 intrinsecamente ed oggettivamente illecita, essendo la *“causa”*, astratta
 e concreta, conforme ai canoni codicistici del contratto di lavoro
 subordinato, ma è semmai illecita l'attività dichiarativa prodromica-
 selettiva *“a monte”* della prestazione lavorativa resa); inoltre Cass.,
 9.4.2018 n.8690 esclude la retribuità solo in caso di violazioni di
“norme di legge attinenti a profili di ordine pubblico” (quali prestazioni
 sanitarie svolte da chi non abbia titolo) ed ha inoltre ritenuto che
 l'illiceità dell'oggetto sussiste *“ogni qualvolta la prestazione dedotta in*
contratto sia illecita” (ma la prestazione resa dal convenuto non è di per
 sé illecita); del resto, la stessa Corte Costituzionale 27 gennaio 2023, n.
 8, nel vagliare la legittimità dell'art. 2033 c.c., rispetto alla ripetizione di
 pagamenti indebiti nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, ha
 evidenziato come la disciplina dell'art. 2126 c.c., in ragione della
 protezione da assicurata alla *“causa dell'attribuzione, costituita da una*
attività lavorativa che è stata, di fatto, concretamente prestata, pur se si
dimostra giuridicamente non dovuta”, giustifica *“sia la pretesa a conseguire*
il corrispettivo sia, qualora questo sia stato già erogato, l'irripetibilità del
medesimo”, ponendosi, sotto quest'ultimo profilo, come uno dei

parametri di equilibrio dell'ordinamento a fronte di pretese recuperatorie sproporzionate rispetto alle situazioni coinvolte, ma inevitabilmente giustificando e corroborando la centralità della norma anche ove vista sotto il profilo della prestazioni retributive che essa impone siano adempiute, pur in assenza di validità, anche solo in parte, del rapporto di lavoro e delle prestazioni rese; in estrema sintesi, la causa astratta e concreta del contratto di lavoro perfezionatosi tra la PA ed il convenuto e la sua esecuzione non è qualificabile illecita (circostanza ostativa al pagamento ex art.2126 c.c.) non essendo stato il negozio preordinato da ambo le parti a finalità vietate dall'ordinamento (si pensi al caso di un fittizio rapporto di lavoro voluto da ambo le parti per fruire di finanziamenti pubblici legati ad nuove assunzioni o per creare vantaggiose posizioni previdenziali al lavoratore simulando un rapporto subordinato, o per riciclare denaro con retribuzioni gonfiate; oppure si pensi, in altri campi, al caso del contratto di meretricio, cui le parti consensualmente addivengono, ma nullo per contrasto con l'ordine pubblico: Cass. n.4927/2022);

c) degli orientamenti possibilisti della magistratura ordinaria e amministrativa sul medesimo tema (Cass., sez.lav., 31.7.2019 n.20722; id., n.6046/2018; Cons.St., sez.V, 14.10.2014 n.5117; id., sez.III, 2.5.2014 n.2285; id., sez.V, n.1374/2009). E anche in tempi recenti, la Cassazione ha rimarcato (Cass., sez. lav., 26.6.2023 n.1863) come gli impegni di spesa possono certamente impedire di riconoscere aumenti di corrispettivo non coperti da una regolare conduzione della contrattazione o da altri presupposti necessari per il loro

riconoscimento, ma non possono impedire *in toto* il pagamento, se la prestazione sia resa *non insciente o prohibente domino* o comunque in modo incoerente con la volontà del datore. Semmai il tema si sposta sul piano della responsabilità verso la Pubblica Amministrazione dei preposti che non avrebbero dovuto consentire le prestazioni effettuando rapidi controlli sui titoli del convenuto, ma non può ammettersi che il sistema giuridico, contro il disposto di norme centrali di esso (art.35 e 36 cost.), sia alla fine declinato in pregiudizio del prestatore di lavoro subordinato che abbia svolto l'attività sua propria ed alla cui tutela sono di presidio i principi costituzionali.

Ha inoltre soggiunto Cass., sez.II pen., sez. II, 25.2.2021 n. 12791 che quando sia commesso il reato di truffa finalizzata all'assunzione di un pubblico impiego, che si consuma nel momento della costituzione del rapporto impiegatizio, al lavoratore spetta comunque la retribuzione per l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa richiesta, giusta la disciplina dettata dagli artt. 2126 e 2129 c.c., salvo che ricorra un'ipotesi di contrarietà della causa del contratto a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume *ex art. 1343 c.c.* (ma, si ripete, la prestazione resa dal convenuto non è di per sé causalmente illecita), un utilizzo dello strumento contrattuale per frodare la legge *ex art. 1344 c.c.* , ovvero un motivo illecito, comune alle parti o determinante, *ex art. 1345 c.c.* (ipotesi, queste ultime due, qui non ipotizzabili). In tal senso anche Cass., sez. II , 3/6/2009 , n. 26270, secondo cui in tema di truffa in assunzione ad un pubblico impiego (ottenuta, nella fattispecie, mediante esibizione di falso diploma di infermiere), il requisito

dell'ingiusto profitto, una volta accertata l'esplicazione della prestazione lavorativa richiesta, non può essere ravvisato nella percezione dei ratei di retribuzione, i quali sono dovuti al dipendente in forza del disposto di cui agli art. 2126 e 2129 c.c.: ne consegue che il reato, di natura istantanea, si consuma all'atto della costituzione del rapporto impiegatizio.

4. Sul piano sistemico, giova inoltre ricordare che da epoca ormai risalente, la giurisprudenza della Cassazione e la dottrina hanno abbandonato la concezione rigidamente oggettiva della causa del contratto, con l'ammissione che anche un contratto tipico - quale indubbiamente è quello di lavoro subordinato - possa avere causa illecita perché *"la funzione del negozio non deve rimanere nel limbo dell'astrattezza, ma deve essere presente nel contratto tipico, il quale cioè deve avere una funzione concreta"*. Ma ha distinto, "proprio in considerazione della disciplina differenziata dell'art. 2126 c.c.", all'interno dell'ampia categoria del contratto illegale, quella del *contratto illecito*, essendo tale il contratto con oggetto illecito, ovvero se illecita sia (art. 1343 c.c.) o si reputi (art. 1344 c.c.) la causa ovvero il motivo determinante (art. 1345 c.c.), giungendo alla conclusione che nel lavoro prestato in violazione di norme proibitive dell'assunzione non si ha oggetto illecito (in quanto la prestazione non è intrinsecamente illecita), nè illiceità della causa, mancando il contrasto *"con i principi etici fondamentali dell'ordinamento"*, e si versa, invece, nel campo della mera, ristretta illegalità (Cass., sez. un., 11.1.1973, n. 63; id., sez.lav., 12.11.2002 n.15880); con l'ulteriore precisazione che l'illiceità richiede il contrasto con i principi di ordine

pubblico o con norme imperative che di per sè appartengono all'ordine pubblico, nella prospettiva di una lettura dell'art. 1418 c.c. che ne riferisce il primo comma alla fattispecie (autonoma) del contratto meramente illegale per generico contrasto con norme imperative, e il secondo comma al contratto propriamente illecito (Cass., sez. un., 8.5.1976, n. 1609). Nei successivi sviluppi della giurisprudenza, l'orientamento si è consolidato e, soprattutto, ne è stato sottolineato il fondamento costituzionale, atteso che soltanto il concetto di illiceità della causa (o dell'oggetto) così circoscritto, consente di interpretare la norma in senso conforme ai principi di tutela del lavoro in tutte le sue forme (art. 35 cost.) e di garanzia di una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità della prestazione (art. 36). Ed infatti, la Corte costituzionale ha dato autorevole avallo a tale interpretazione, osservando che l'art. 2126 c.c. impedisce la tutela del lavoro soltanto in caso di illiceità "in senso forte", cioè per contrasto con norme generali e fondamentali e con principi basilari dell'ordinamento (cfr. C. cost. 19.6.1990, n. 296; 27.5.1992, n. 236; ord. 100-2002). Nella specie, non appare dunque configurabile nei rapporti tra il convenuto e la PA un contratto connotato da illiceità della causa (ostativa al pagamento delle mansioni svolte), mancando il contrasto "*con i principi etici fondamentali dell'ordinamento*", e si versa, invece, nel campo della mera, ristretta illegalità.

5. In conclusione, sia l'ampia dizione dell'art.1, co. 1-bis, n.20/1994, *lex specialis* rispetto all'art.2126 c.c., sia la applicabilità di questa stessa norma che impone il pagamento delle prestazioni di fatto salvo che le

parti, congiuntamente e pariteticamente, si siano codeterminate ad un contratto causalmente illecito "in senso forte", cioè in contrasto con norme generali e fondamentali e con principi basilari dell'ordinamento, portano, sulla scorta della miglior giurisprudenza civile, ad un superamento del tralaticio indirizzo giuscontabile ostativo in materia, quanto meno a fronte di prestazione routinarie che non richiedono titoli di elevata specializzazione.

6. In coerente sviluppo e affinamento degli enunciati delle suddette sentenze n.32/2025, 97/2024, 5.8.2024 n.144, 29.10.2024 n.175 e 4 dicembre 2024 n. 187 della Sezione (seguite anche da favorevoli adesioni dottrinali e confortate da altra giurisprudenza nazionale: cfr. C.conti Sez. giur. Piemonte, 14 ottobre 2024, n. 112; Sez. giur. Piemonte, 14 novembre 2024, n. 122; Sez. giur. Friuli Venezia Giulia, 27 novembre 2024, n. 40; Sez. giur. Piemonte, 20 dicembre 2024, n. 320 e su fattispecie distinta ma che pone il medesimo tema Corte conti, Sez. giur. Puglia, 2 settembre 2024, n. 169), vanno dunque distinte tre ipotesi: a) la prima afferente prestazioni non routinarie che richiedono titoli di elevata specializzazione non posseduti (es. prestazioni rese da medico privo di laurea), per la quale è ben giustificabile il tradizionale indirizzo di questa Corte ostativo al riconoscimento di una *utilitas* fruita dalla PA, con conseguente pieno obbligo di restituzione integrale al datore delle retribuzioni erogate; b) la seconda, vagliata da questa Sezione nella sentenza 27 maggio 2024 n.97, relativa a prestazioni routinarie che non richiedono titoli di elevata specializzazione (es. quelle meramente operative di un bidello) che sono comunque svolte da soggetto in

possesso del titolo prescritto, anche se con votazione inferiore (es. 60/100) a quella indicata nel titolo mendace (es 100/100). Tale evenienza, in cui l'unico soggetto danneggiato è il terzo aspirante all'incarico scavalcato in graduatoria dal convenuto con la falsa attestazione con voto superiore al reale, non vede assolutamente lesa la PA, che ha fruito di una prestazione di minimale complessità da parte di soggetto titolato, pienamente comparabile a quella rendibile da un soggetto con voto di diploma più elevato. Tale evenienza porta al rigetto della pretesa attorea stante la piena fruizione da parte della PA e della comunità amministrata della prestazione quale "*vantaggio comunque conseguito*"; c) la terza ipotesi, qui configurata e già vagliata dalla Sezione con sentenze 24.2.2025 n.32, 5.8.2024 n.144, 29.10.2024 n.175 e 4 dicembre 2024 n. 187 , attiene allo svolgimento di prestazioni routinarie e basiche che non richiedono titoli di elevata specializzazione (es. quelle meramente operative di un bidello) che sono svolte da soggetto non in possesso del titolo prescritto e autore di mera produzione di titolo falso. In tale ipotesi, ferma restando la valenza penale, disciplinare e civile (per aver leso il diritto di altro aspirante all'incarico), a fronte di prestazioni materiali e meramente operative comunque rese, la PA (e la comunità amministrata: studenti, insegnanti, genitori, scuola) ha innegabilmente fruito di un vantaggio ex art.1, co.1-bis, l. n.20 del 1994, pari almeno, e in via meramente prudenziale, del 50% della prestazione resa.

Osserva incidentalmente il giudicante che qualora il convenuto avesse conseguito un distinto diploma (anche con voto minore, ma

idoneo ad un inserimento in graduatoria), si ricadrebbe nell'ipotesi *sub b)*, ma la scelta contumaciale ha precluso tale verifica (anche le deduzioni tacciono sul punto) e la Procura non ha prodotto tale documento (il cui deposito, ove esistente, era doveroso ex art.55, co.1, d.lgs. n.174 che impone *"accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona individuata quale presunto responsabile"*) ritenendo mancante, affermando a pag. 11 che *"si specifica che, in mancanza del titolo falso, Zappia non avrebbe avuto alcun altro titolo valido e utile ad ottenere detta iscrizione"*.

Pertanto la presente decisione, in assenza di prova certa del conseguimento di altro diploma e sulla scorta dell'istruttoria in atti, si fonda sull'opzione per l'ipotesi *c)* del predetto schema.

Il carattere e la natura minimali delle mansioni effettivamente svolte come collaboratore amministrativo, nell'ambito di quelle previste dal CCNL di Comparto (che si traducono in mera accoglienza e vigilanza generica degli alunni e pulizia dei locali) portano dunque il Collegio a valutare come non del tutto inutili le mansioni che il convenuto risulta aver svolto nelle istituzioni scolastiche ove ha lavorato. Tali mansioni risultano oggettivamente espletate e da nessuno contestate. Né parte attrice (o la P.A. datrice nelle sedi proprie) ha del resto contestato, né dato prova, come suo onere, che il convenuto fosse stato assunto ed adibito a mansioni diverse, ovvero il mancato o minor vantaggio derivante dalla prestazione materiale, comunque di fatto resa e meramente esecutiva (pulizia locali, accompagnamento alunni, apertura e chiusura scuola).

Tuttavia, è evidente che l'assenza del titolo realmente conseguito rispetto a quello falso dichiarato porta ad un verosimile vantaggio minore per la P.A. rispetto alla erogazione stipendiale riconosciuta per quella qualifica, con conseguente necessità di scomputo della differenza, da qualificare come danno erariale (cfr. sent. n.32 del 2025, n. 97 e n.144 del 2024 e 29.10.2024 n.175 cit.).

A tale quantificazioni può in conclusione pervenirsi in via equitativa, apparendo a tal fine congruo un abbattimento del cinquanta per cento della pretesa azionata in citazione, opportunamente ancorata al netto percepito.

In altre parole, ferma restando la già segnalata valenza penale, disciplinare e civile (per evidenti danni arrecati ai soggetti scavalcati e pretermessi dalle supplenze e dagli incarichi sulla base di titolo falso del convenuto) della condotta mendace del convenuto, sotto il diverso profilo amministrativo-contabile, l'aver reso di fatto le prestazioni di bidello presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, rendono ben considerabili come "vantaggio" reso alla PA ed alla comunità amministrata *ex art.1, co. 1-bis, n.20/1994* una parte delle mansioni svolte dal convenuto e rendono quindi leciti *ex art.2126 c.c.* e non totalmente forieri di danno erariale gli esborsi stipendiali a favore del convenuto.

Del resto, anche in qualche risalente precedente di questa Corte (C.conti, sez.giur.Basilicata, 2.2.2005 n.14) si è correttamente affermato che va ravvisato danno ingiusto risarcibile a titolo di dolo nel comportamento del dipendente di una Asl che abbia conseguito

l'impiego producendo falsi documenti, commisurato sia agli stipendi non dovuti che ai compensi per incarichi e missioni, potendosi invocare la "*compensatio lucri cum damno*" nei soli limiti delle retribuzioni riferibili allo svolgimento di mansioni lavorative generiche e suscettibili di essere svolte a prescindere dal possesso del titolo di studio falsamente presentato.

7. Il convenuto va quindi condannato al risarcimento del danno in favore del competente Ministero, quantificato in euro 12.902,63, pari al 50% dell'importo di euro 25.805,27 netti contestati dalla Procura. Su tale somma, da intendersi ad oggi già rivalutata, andranno corrisposti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate a carico di parte convenuta come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando, **CONDANNA ZAPPIA Vincenzo**, nato a Locri (RC) il 07.11.1991, C.F. ZPPVCN91S07D976V, al pagamento, in favore Ministero dell'Istruzione e del Merito, della somma già rivalutata di **euro 12.902,63**, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino al saldo.

Liquida le spese di giudizio in euro 74,47 (settantaquattro/47).
e le pone a carico del convenuto.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 17.9.2025.

IL PRESIDENTE Rel. Est.

(Vito Tenore)

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 19/09/2025

Il Direttore di Segreteria

Dott.ssa Federica Dainotti